REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera di C.C. n.16 del 24/07/2014 e s.m.i.

INDICE

Art.1	Oggetto del regolamento	Pag.3
Art.2	Presupposto	Pag.3
Art.3	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	Pag.3
Art.4	Soggetto attivo	Pag.3
Art.5	Soggetti passivi	Pag.4
Art.6	Aree escluse dal tributo ed inidoneità a produrre rifiuti	Pag.4
Art.7	Determinazione della superficie tassabile	Pag.5
Art.8	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni	Pag.5
Art.9	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo	Pag.6
Art.10	Tariffa del tributo	Pag.7
Art.11	Istituzioni scolastiche statali	Pag.8
Art.12	Copertura dei costi del servizio rifiuti	Pag.8
Art.13	Piano finanziario	Pag.8
Art.14	Articolazione delle tariffe del tributo	Pag.9
Art.15	Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche	Pag.9
Art.16	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Pag.9
Art.17	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag.10
Art.18	Obbligazione tributaria	Pag.11
Art.19	Mancato svolgimento del servizio	Pag.11
Art.20	Riduzione per compostaggio da parte delle utenze domestiche	Pag.11
Art.21	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	Pag.12
Art.22	Altre riduzioni	Pag.12
Art.23	Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni	Pag.14
Art.24	Tributo giornaliero	Pag.14
Art.25	Tributo provinciale	Pag.15
Art.26	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	Pag.15
Art.27	Riscossione	Pag.16
Art.28	Rimborsi e compensazioni	Pag.17
Art.29	Importi minimi	Pag.17
Art.30	Funzionario responsabile	Pag.17
Art.31	Verifiche ed accertamenti	Pag.17
Art.32	Accertamento con adesione	Pag.18
Art.33	Sanzioni ed interessi	Pag.18
Art.34	Riscossione coattiva	Pag.19
Art.35	Trattamento dati personali	Pag.19
Art.36	Norma di rinvio	Pag.19
Art.37	Norme transitorie e finali	Pag.19
Allegato 1	Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	Pag.21
Allegato 1	Planimetria ed elenco vie centro storico	Pag.22-23

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Vito dei Normanni dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per la sola componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 3. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, tutti i restanti locali ed aree soggette a tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, le attività agricole e connesse, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART.3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

- 1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. La definizione di rifiuti urbani e assimilati è quella descritta nel regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati approvato con delibera di consiglio comunale n. 18 del 5/06/2013.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO ED INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

- 1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, il certificato di inabitabilità o inagibilità emesso dall'ufficio tecnico comunale dell'Ente a firma del Responsabile del Servizio competente, oppure la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
- 3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

- 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici,	30%
laboratori odontotecnici, laboratori	
di analisi (non facenti parte delle strutture	
sanitarie che operano in forma	
organizzata e continuativa nell'ambito e per le	
finalità di cui alla Legge 833/88 e	
successive variazioni	

Ambulatori medici (non facenti parte delle	20%
strutture sanitarie che operano in	
forma organizzata e continuativa nell'ambito e	
per le finalità di cui alla Legge833/88 e	
successive variazioni)	
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Distributori di carburante	20%
Autofficine per riparazione veicoli	30%

- 3. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
- 4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli sressi sono collegati o desrinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. Per godere della tassazione dei magazzini di cui al precedente periodo è necessario presentare apposita dichiarazione che delimiti gli spazi destinati alle aree di lavorazione e dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, oltre che dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati secondo la normativa vigente. La detassazione dei magazzini decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche banche tramite ricognizione in loco.

ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

- 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
- 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,. Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

- 3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
- 4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività desunta dal coefficiente massimo Kd.
- 5. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttive redatta a consuntivo dell'anno stesso.
- 6. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- 7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte pertanto annualmente, in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce se tale riduzione intende applicare nell'anno di riferimento e l'importo destinato. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 10 - TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- 3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultima a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di rifiuti, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio;
- 5. In riferimento all' attribuzione della parte variabile della Tariffa (TV), il servizio potrà essere organizzato in modo da permettere la differenziazione dei rifiuti e consentire la quantificazione

dei conferimenti e/o dei servizi erogati così da giungere alla determinazione di coefficienti di produttività (Kb e Kd) puntuali e specifici del Comune di San Vito dei Normanni.

6. In via provvisoria, finché non saranno messi a punto e validati i suddetti coefficienti, la TV viene determinata servendosi degli indici di produttività (Kb, Kd) previsti dalle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999 n.158 determinati annualmente dal piano tariffario.

ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo
- 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 13 - PIANO FINANZIARIO

- 1. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.

- 2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- 1. Il metodo da utilizzare per la determinazione delle tariffe utenze domestiche e non domestiche è il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99.
- 2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all' art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
- 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa come ad esempio le colf che dimorano presso le famiglie, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

- 3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 30 aprile di ciascun anno, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
- 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.
- 5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari tre, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.26 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.
- 6. Per le utenze domestiche di cui ai precedenti commi 4 e 5 il numero degli occupanti per l'anno 2014 risulta fissato in numero 3 componenti.
- 7. Le unità immobiliari, ad uso domestico, possedute e/o detenute da persone fisiche nel Comune di San Vito dei Normanni e classificate nelle categorie C2 e C6 sono considerate pertinenze dell'abitazione. Sulle stesse non si applica la tariffa variabile.
- 8. Ai contribuenti persone fisiche non residenti nel Comune, in possesso esclusivamente di una o più unità immobiliari di categoria C2 e C6, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti il numero degli occupanti sarà considerato pari ad 1.

ART.17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa come riportato nell'allegato1 del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

- 5. Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;
- 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
- 3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo, per il periodo di mancato svolgimento del servizio, è dovuto nella misura del 20 % della tariffa.

ART. 20 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per le utenze domestiche residenti nell'Ente che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Alla domanda il contribuente deve dichiarare di aver inviato i report trimestrali all'azienda affidataria del servizio di raccolta rifiuti, come da regolamento sottoscritto al momento della consegna della compostiera pena l' inapplicabilità della riduzione. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune e all'azienda affidataria del servizio di raccolta la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, corredata unitamente alla dichiarazione di avvenuto invio dei di report trimestrali, il medesimo contribuente autorizza altresì il Comune/Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
- 2. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza

pagata nel caso di in capienza ed è applicabile anche se il contribuente gode di ulteriori agevolazioni.

ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazione con unico occupante a condizione che la superficie dell'immobile sia maggiore o uguale a 50 mq : riduzione del 15%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo entro il termine massimo di 180 gg: riduzione del 30%;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente entro il termine massimo di 180 gg: riduzione del 30%;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 - e. fabbricati rurali intesi come immobili ubicati in contrade: riduzione del 10% per soggetti passivi Tares residenti e il 30% per i non residenti.
- 2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 3. Per l'anno 2014 saranno ritenute valide le dichiarazioni presentate ai fini Tarsu e Tares rientranti nelle predette fattispecie.

Art. 22 - ALTRE RIDUZIONI

- 1. Il Consiglio Comunale può deliberare le seguenti ulteriori riduzioni:
- a) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con percentuale di inabilità del 100% con diritto all'accompagnamento che non risultino proprietari di altra abitazione oltre quella cui risiedono;
- b) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche a favore di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con valore ISEE non superiore a euro 3.000,00. (*Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017*);
- c) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per tutte le attività economiche con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento). La superficie imponibile è data dalla sommatoria di tutta la superficie assoggettabile alla Tari di tutte le unità locali destinate alla vendita al deposito e alla esposizione delle merci e servizi;
- d) Riduzione del 50% sulla quota fissa e la quota variabile per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche. La riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei tempi e con le modalità stabilite dalla delibera di approvazione delle 12 tariffe Tari, e dovrà essere corredata da idonea documentazione nonché da copia dello statuto. La

riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 2; (*Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 31/01/2017*);

- e) Riduzione del 50% sulla quota fissa e la quota variabile per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione di tutte le slot machine istallate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2015 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse. Tale agevolazione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo predisposto dall'Ufficio. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 2. (Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017);
- f) Per i primi tre anni di attività, decorrenti da quello in cui viene presentata la denuncia iniziale di attività ai fini TARI, i titolari di partita I.V.A., regolarmente iscritti in Camera di Commercio I.A.A., se rientranti nelle situazioni di seguito elencate, sono esentati dal pagamento della TARI. L'agevolazione avrà decorrenza dal 01/01/2018.
- Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente comma, i titolari di nuovi esercizi per le attività artigianali e/o commerciali di vicinato, con esclusione delle attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici, che:
 - a) siano esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento allegato 1).
 - b) per titolare d'impresa si intende sia la ditta individuale che la società;
 - c) l'agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione sia per quelle che intendano trasferirsi nella zona indicata alla precedente lettera a);
- Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.
- L'agevolazione non spetta per il subentro in attività già avviate.
- g) A decorrere dall'anno 2018, per un periodo complessivo di tre anni, i titolari di partita iva iscritti in Camera di Commercio I.A.A., in regola con i versamenti Tari, esercenti attività commerciali ed artigianali possono, su richiesta, usufruire di una agevolazione pari ad una riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, relativamente ai locali destinati ad attività commerciali ed artigianali siti in una parte del centro storico del Comune (come da planimetria allegata al presente Regolamento allegato 1). Sono escluse dalla presente agevolazione le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.
- 2. Annualmente in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale indica quale di tali riduzioni intende applicare nell'anno di riferimento e l'importo destinato alle singole riduzioni. Le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 3. Relativamente alle riduzioni di cui al precedente comma 1 lettere a), b), d) ed e) il contribuente, entro il 31 luglio di ogni anno, è tenuto a presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione per ottenere la riduzione oltre che, per la sola agevolazione relativa alla

lettera b), della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del DPR 445/2000 art. 45 e 46 inerente la composizione del nucleo familiare e del reddito percepito dai singoli componenti; (*Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 31/01/2017*);

- 4. Nel caso in cui le somme previste in bilancio siano insufficienti a soddisfare le richieste di agevolazione di cui al comma 1 lettere a) e b) l'ufficio tributi provvederà a stilare una graduatoria con assegnazione della riduzione, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, a favore dei nuclei familiari con reddito più basso e con priorità a favore dei nuclei familiari con maggior numero di componenti.
- 5. Relativamente alle riduzioni di cui al precedente comma 1 lettere c) il contribuente entro il 31 luglio di ogni anno è tenuto a presentare apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del DPR 445/2000 art. 45 e 46 inerente la superficie imponibile; per l'anno 2014 il termine per la presentazione della domanda è fissato al 30 settembre.
- 6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
- 7. Nel caso in cui le somme previste in bilancio per le agevolazioni di cui al comma 1 lettera c), d), e), f) e g) siano insufficienti a soddisfare le richieste, la percentuale di agevolazione sarà ridotta proporzionalmente (*Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017*).

ART. 23 - DIVIETO DI CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste ai precedenti art 21 e 22, l'utente ha diritto solo all'agevolazione più favorevole per il contribuente.

ART. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 30%.
- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

- 1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine il 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

Utenze domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi enunciati.
- g. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.
- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 - 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

ART. 27 - RISCOSSIONE

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, suddividendo l'importo complessivo in tre rate scadenti il 16 dei mesi di giugno, settembre e novembre con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno. (Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2016);
- 2. Per il 2014 il versamento dovrà essere effettuato in 3 rate scadenti il 16 dei mesi di settembre, ottobre e novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre;
- 3. La Tari viene riscossa dal Comune in modo diretto o avvalendosi di soggetti abilitati secondo la normativa in materia vigente. Il Comune e/o i soggetti autorizzati provvedono all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento con annesso modello di versamento precompilato, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il

medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 28 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 5. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 5,00 per anno solare.

ART. 29 IMPORTI MINIMI

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad \in 5,00.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art.26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
- 4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

ART. 32 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di \in 50,00;
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;

- 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. La riscossione coattiva della Tari viene eseguita secondo una delle seguenti modalità:
 - a) Con la procedura (ingiuntiva) di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lg.s 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto, conto, altresì delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002 e del presente regolamento;
 - b) Con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, ovverosia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ART. 36 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplina l'oggetto del presente regolamento attualmente vigenti e al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente.

ART. 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014, fatte salve le modifiche intervenute a seguito di successive deliberazioni, che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento della variazione deliberata.
- 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.
- 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.
- 3. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
- 4. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tares e Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
- 5. Saranno ritenute inammissibili istanze di rimborso e/o di riduzioni dell'importo da pagare qualora discenda da situazione famigliare variata in corso d'anno. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita dichiarazione presentata ai sensi del precedente art. 26. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'art. 16.


6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.				

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Comuni con più di 5.000 abitanti

- 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida etc.)
- 2. Cinematografi, teatri
- 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5. Stabilimenti balneari
- 6. Autosaloni, esposizioni
- 7. Alberghi con ristorante
- 8. Alberghi senza ristorante
- 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici
- 12. Banche ed istituti di credito
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club



ELENCO VIE CENTRO STORICO:

- 1. VIA A. DANTE (DA PIAZZA CARDUCCI AD ANG.LO VIA VITTORIO EMANUELE III)
- 2. VIA REGINA MARGHERITA
- 3. VIA C. GALASSO
- 4. VIA T. EDISON
- 5. VIA R. DANUSCI
- 6. VIA O. LEO
- 7. PIAZZA MONS. PASSANTE
- 8. PIAZZA CARDUCCI

- 9. PIAZZA LEONARDO LEO
- 10. VIA CAIROLI
- 11. VIA F.CRISPI
- 12. VIA V. CARBOTTI
- 13. VIA SAN GIOVANNI
- 14. VIA ANNIBALE DE LEO
- 15. VIA T. TASSO
- 16. VIA G. LEOPARDI
- 17. PIAZZETTA O. CARELLA
- 18. VICO MANZONI
- 19. CORSO LEONARDO LEO
- 20. VIA CAVOUR
- 21. VIA GIUSEPPE GARIBALDI (DA ANG.LO VIA ANNIBALE DE LEO AD ANG.LO VIA VITTORIO EMANUELE III)
- 22. VIA DOTT. VINCENZO AZZARITI (DA ANG.LO VIA ANNIBALE DE LEO AD ANG.LO VIA VITTORIO EMANUELE III)
- 23. PIAZZA GIOVANNI PAOLO II
- 24. VIA CARPARELLI PASSANTE
- 25. VIA CARACCIOLO
- 26. VIA C. BATTISTI
- 27. VIA A.DIAZ
- 28. VIA V.GIOBERTI
- 29. VICO CORSICA

ATTIVITA' ESCLUSE DALLE RIDUZIONI:

- AGENZIE E SUB AGENZIE DI ASSICURAZIONI
- FARMACIE
- TABACCAI
- SALE GIOCHI
- BANCHE
- ASSOCIAZIONI E PARTITI POLITICI
- STUDI PROFESSIONALI, SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E CENTRI DI ELABORAZIONE DATI